



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**"Antonio Scontrino" - Trapani**

Decreto n. 3670

**REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE**  
**DALL'ANNO ACCADEMICO 2024/2025**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*;
- VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 *Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508*;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica di Trapani;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, del 18 gennaio 2024
- VISTO** il Contratto Integrativo d'Istituto per il triennio 2024/2027, prot. n. 17383 del 18/11/2024;
- VISTA** la delibera n. 272 del Verbale del Consiglio di amministrazione n. 68 del 19/12/2024, prot. n. 19434 del 20/12/2024;

**D E C R E T A**

l'adozione da parte del Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani del seguente "Regolamento sul lavoro agile" nel testo sotto riportato, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Trapani, 20/12/2024

Il Presidente  
***Prof. Nicola Di Grigoli***



Firmato digitalmente da:  
DI GRIGOLI NICOLA  
Firmato il 20/12/2024 13:03  
Seriale Certificato: 2312842  
Valido dal 23/03/2023 al 23/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” - Trapani**

**REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE**

**Art. 1. Oggetto**

1. Al fine di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori, la prestazione lavorativa in modalità agile, di cui alla legge n. 81 del 2017, è consentita a tutto il personale dell'Area degli Assistenti, dell'Area dei Funzionari e dell'Area delle Elevate Qualificazioni, che ne faccia richiesta, nei termini e alle condizioni indicate nel presente Regolamento, in conformità alle prescrizioni stabilite dal vigente CCNL Istruzione e ricerca del 18/01/2024 e dalla disciplina vigente e previo confronto ai sensi dell'art. 149 comma 8 lett. b 2 del suddetto CCNL, per le attività che possono essere svolte in tale modalità.

**Art. 2. Termini e condizioni della prestazione lavorativa in modalità agile**

1. La richiesta di prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere formalizzata per iscritto ed indirizzata al Direttore di norma prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.

A seguito della richiesta del dipendente verrà formalizzato un accordo individuale tra il Direttore e il lavoratore, ai sensi dell'art. 13 CCNL Istruzione e ricerca 18/01/2024.

2. Al fine di individuare le attività lavorative da espletare mensilmente, dovrà essere redatto un piano individuale di lavoro in cui elencare gli obiettivi da raggiungere. Per gli Assistenti e i Funzionari, quest'ultimo dovrà essere concordato e controfirmato dal Direttore amministrativo, per gli EQ concordato e controfirmato dal Direttore.

3. La prestazione lavorativa in modalità agile ha ad oggetto tutto il processo lavorativo affidato al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, eccetto alcune attività non remotizzabili, fra le quali il ricevimento studenti/utenti per l'area ufficio didattica, i sopralluoghi da parte delle ditte per l'ufficio economato, la presa di servizio dei docenti per l'ufficio personale e tutte le attività che richiedono la presenza in sede per il personale EQ.

4. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, attraverso la valutazione semestrale della prestazione e dei risultati ottenuti, anche mediante l'analitica indicazione delle attività espletate dal dipendente (report giornaliero).

5. Non sarà consentita la prestazione lavorativa in modalità agile nel seguente caso:

- dipendenti neoassunti (alla prima esperienza lavorativa) per un periodo non inferiore a 6 mesi dall'assunzione in servizio.

**Art. 3. Durata**

1. Il presente regolamento si intende in vigore a tempo determinato per l'anno accademico 2024/25, tacitamente rinnovabile.

**Art. 4. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile**

1. Si applica l'art. 14 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024.

2. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

3. Nel caso d'impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica, connesse al malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 5 comma 1, il



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” - Trapani**

dipendente ne dà tempestiva comunicazione al direttore amministrativo. In tali casi il dipendente è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa in presenza e fino al termine del proprio orario di lavoro. In alternativa al rientro in sede, le parti possono concordare la fruizione di un giorno di ferie o altro istituto che autorizzi le assenze del personale.

4. La fascia di inoperabilità comprendere le 11 ore di riposo consecutivo. Durante tale fascia il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa.

5. Al lavoratore agile è garantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori della fascia oraria di contattabilità, la quale è pari a n. 6 ore o n. 7,12 ore, a seconda dell'orario giornaliero previsto.

6. Non è possibile svolgere il lavoro agile nelle giornate in cui è previsto un orario superiore a 7,12 ore.

7. Le giornate di lavoro agile vanno concordate con il Direttore Amministrativo, per il personale TA, con il Direttore per il personale EQ.

8. Il lavoratore agile svolge la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per non più di due volte a settimana e per un massimo di n. 6 giorni al mese, da concordare preventivamente con il Direttore (personale EQ) o Direttore amministrativo (personale TA).

9. Al fine di non creare disservizi, la programmazione mensile del lavoro agile dovrà garantire la presenza in sede di almeno una unità lavorativa EQ. Relativamente agli uffici la presenza in sede sarà distribuita nel seguente modo:

- Ufficio didattica (composto da tre Assistenti) - almeno due in presenza;
- Ufficio personale (composto da un Funzionario e quattro Assistenti) - almeno tre in presenza;
- Ufficio economato/ragioneria (composto da un Funzionario e quattro Assistenti) - almeno tre in presenza;

10. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e comunque, almeno il giorno prima. Il richiamo in sede potrà avvenire anche nella stessa giornata, previa disponibilità del lavoratore in lavoro agile.

Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

11. Il Direttore Amministrativo per tutto il personale TA e il Direttore per il personale EQ, in ragione degli obiettivi indicati nel Piano Individuale, riscontrano la prestazione lavorativa resa non in sede in base ai risultati perseguiti, ai tempi di gestione, alla regolarità e correttezza delle pratiche espletate, controllando altresì i report del dipendente in cui dichiara l'attività e l'orario svolto. La misurazione sarà effettuata semestralmente, tenendo conto anche di quanto dichiarato dal lavoratore nel suddetto report. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, previo contraddittorio coi soggetti interessati, Il Direttore procederà a revocare - su parere del Direttore Amministrativo – l'accordo col dipendente.

#### **Art. 5. Strumenti del lavoro agile**

1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità agile avvalendosi o della propria dotazione informatica o anche della strumentazione che l'amministrazione intenda fornire (pc o tablet e connessione dati).

2. Il Conservatorio adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” - Trapani**

dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, al contempo, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione.

**Art. 6. Trattamento giuridico ed economico**

1. Il dipendente che si avvale del lavoro agile non può subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
2. Lo svolgimento dell'attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.
3. La prestazione lavorativa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
4. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, né protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Qualora previsto, il recupero sarà effettuato, previo accordo con il Direttore amministrativo, nelle giornate di lavoro in presenza.
5. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto.

**Art. 7. Sicurezza sul lavoro**

1. L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, il Conservatorio dichiara di consegnare ai lavoratori un'informativa con l'indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente deve attenersi (Allegato 1).
3. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa.

**Art. 8. Recesso**

1. Durante il periodo di vigenza dell'accordo di lavoro agile, sia il direttore, sentito il direttore amministrativo, sia il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, recedere dall'accordo e interrompere l'esecuzione prima della sua naturale scadenza. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a 90 giorni ai sensi della legge n. 81/2017.
2. In caso di giustificato motivo oggettivo il Conservatorio può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso. A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi di giustificato motivo: la sopravvenuta impossibilità per il lavoratore agile di mettere a disposizione la dotazione informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione fuori dalla sede di lavoro; accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati; il venir meno delle condizioni che consentono al lavoratore agile il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; la ripetuta irreperibilità del lavoratore nelle fasce di reperibilità; l'inosservanza degli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile indicati nel presente Regolamento.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” - Trapani**

**Art. 9. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

1. Il lavoratore autorizza l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del GDPR n. 2016/679/UE (Regolamento europeo sulla protezione dati), per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente Regolamento.

**Art. 10. Disposizioni finali.**

1 Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti e future.